**Snals Confsal Macerata**

Via V.C.Guerra 1944 n,12 tel. 0733260274

COMUNICATO DEL 1970372020

Cari Colleghi riportiamo qui di seguito alcuni recenti documenti relativi all’attuale emergenza sanitaria:

1. documento unitario al Ministero per il ritiro della nota del 17/03/2020;
2. la nota ministeriale del 18/03/2020:
3. la didattica a distanza …. della segretaria nazionale snals confsal;
4. documento unitario sulla tutela della salute e della sicurezza



Prot. 30-unit.

On. Lucia Azzolina

Ministra dell’Istruzione

p.c. dott. Marco Bruschi

Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

**Oggetto:** **richiesta ritiro nota prot.388 del 17/3/2020 “Emergenza sanitaria di nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività di didattica a distanza”**

Relativamente all’oggetto, le sottoscritte Organizzazioni Sindacali chiedono che la nota contenente “**Prime indicazioni operative per le attività di didattica a distanza**” sia immediatamente ritirata perché contenente modalità di organizzazione del lavoro che sono oggetto di relazioni sindacali.

Le Organizzazioni Sindacali ritengono inoltre che la nota non risponda all’attuale configurazione normativa né allo stato di emergenza che stiamo vivendo: in questo momento straordinario in cui il Governo ha decretato la sospensione delle attività didattiche, l’attivazione della didattica a distanza non può limitarsi a replicare contenuti e modalità tipiche di una situazione di normalità. Quanto a controlli, valutazioni ed esami, andrebbe considerato con la dovuta attenzione che si tratta di attività comportanti per loro natura un carico di stress che nella presente situazione occorrerebbe quanto più possibile attenuare per tutti (alunni, famiglie, docenti, dirigenti).

Le modalità individuate dalla nota come riproduzione in remoto delle attività ordinaria, oltre ad apparire illegittime e inapplicabili, richiedono inoltre, implicitamente ed esplicitamente, che sia i docenti sia gli alunni possano accedere, in modo generalizzato, a connessioni internet con strumenti software e hardware adeguati, cosa che non può certamente darsi per scontata, né il Ministero si è preoccupato di verificare almeno sommariamente la reale disponibilità delle strumentazioni idonee prima di impartire le indicazioni.

Pertanto le sottoscritte Organizzazioni Sindacali chiedono di essere urgentemente convocate per un confronto da svolgersi con modalità on line sulle materie sopra esposte, nella convinzione che l’esigenza attualmente pressante di favorire il massimo di condivisione e cooperazione per reggere efficacemente una situazione di straordinaria emergenza possa essere sostenuta anche attraverso un positivo svolgimento delle relazioni sindacali. Sarebbe infine quanto mai auspicabile tenere conto dell’impegno già oggi messo in campo da quanti (docenti, ata, educatori, dirigenti, alunni e famiglie) si stanno prodigando, oltre ogni limite e con ogni strumento possibile, per rendere concretamente viva e operante la comunità scolastica in un quadro di così pesanti difficoltà.

**Roma, 18 marzo 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flc CGIL  *Francesco Sinopoli* | CISL Scuola  *Maddalena Gissi* | UIL Scuola Rua  *Giuseppe Turi* | SNALS Confsal  *Elvira Serafini* | GILDA Unams  *Rino Di Meglio* |

**Nota ministeriale n. 392 del 18/03/2020**

Ministero dell’Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

**Oggetto**: **emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche.**

Ai sensi dell’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” in tutte le pubbliche amministrazioni.

L’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, affida ai Dirigenti scolastici la competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche sulla base delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. I Dirigenti scolastici, dunque, sono chiamati ad adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell’attività amministrativa per quanto possibile “in remoto” e a limitare “la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza”. Si tratta in sostanza di mantenere “attive” e aperte le funzioni dell’istituzione scolastica, a prescindere dalla chiusura o apertura “fisica” di un edificio.

Tutte le amministrazioni pubbliche, e dunque anche le istituzioni scolastiche, prescindono “dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”; inoltre, “la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione”.

Per quanto specificamente lo riguarda, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, il Dirigente scolastico, nell’ambito dei propri “autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane” (art. 25, c. 2 D.lgs 165/2001) organizza “i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile”, alla luce dell’emergenza sanitaria e “alle esigenze della Istituzione cui è preposto e all'espletamento dell'incarico affidatogli” (CCNL Area V 2002-2005). Non vi è, dunque, alcuna necessità di esperire formale richiesta di lavoro agile, fermo restando la necessità di garantire il funzionamento, sia pure in modalità il più possibile “virtuale”, dell’istituzione scolastica.

Per quanto concerne la gestione dell’attività e del personale ATA delle istituzioni scolastiche, in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, i dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 87, c. 3 del d.l. 18/2020, dispongono, ad ampliamento di quanto già indicato dalla Nota dipartimentale 323/2020, l’adozione “degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”. Relativamente alle ferie pregresse , si precisa che trattasi delle ferie relative all’a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007). Una volta esperite tali possibilità, il dirigente scolastico può “motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge”.

Non è ovviamente possibile, stante l’estrema eterogeneità delle situazioni delle istituzioni scolastiche autonome, fissare un prontuario dettagliato delle attività.

Le istituzioni scolastiche, considerate le concrete esigenze dell’utenza di riferimento e gli adempimenti indifferibili, oltre al prioritario compito di attuare le attività didattiche a distanza, garantiscono:

a) i servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile;

b) i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari, adottando la necessaria programmazione e rotazione, con l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità

sanitare competenti;

c) il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili.

I plessi scolastici tenuti ancora formalmente aperti, ma che non ospitano strutture amministrative essenziali per il funzionamento dell’amministrazione dovranno pertanto essere chiusi, mentre, per il plesso principale, ovvero la sede presso la quale sono svolte le attività amministrativo-contabili indispensabili al funzionamento dell’istituzione scolastica, l’apertura deve essere limitata alle esigenze indifferibili e il cui svolgimento non può essere effettuato in forma agile. Si ricorda, altresì, di limitare al minimo la presenza degli addetti alla cura del patrimonio zootecnico e alle merci deperibili ed eventualmente del personale che il dirigente scolastico dovesse ritenere, in via residuale, funzionale allo svolgimento delle esigenze indifferibili da garantire in presenza.

In ogni caso, nel periodo sopra indicato, deve essere garantita l’operatività dei contatti telefonici e della posta elettronica di ogni Istituzione scolastica. Si raccomanda, pertanto, di comunicare all’utenza i riferimenti telefonici e mail da contattare, sia per lo svolgimento dell’attività ordinaria da remoto, sia nel caso si rendesse necessario disporre eventuali svolgimenti di attività indifferibili in presenza.

L’articolo 121 del d.l., oltre a prevedere la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, dispone che l’ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, sia comunque subordinata alla disponibilità di “una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa … al fine di potenziare le attività didattiche a distanza”: disponibilità che potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l’istituto del comodato d’uso. In deroga alle disposizioni vigenti, le risorse necessarie alla stipula di contratti di supplenza breve e saltuaria saranno assegnate in base alla spesa sostenuta dalla singola istituzione scolastica nel triennio precedente nel mese di marzo. Il dirigente scolastico pertanto avrà cura di verificare che gli incarichi di supplenza breve vengano attribuiti entro i limiti delle risorse assegnate. Con successiva comunicazione massiva, il competente ufficio di questo Ministero provvederà a rendere noto l’importo disponibile presso ciascuna istituzione scolastica. Le predette risorse saranno utilizzate per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato, utilizzando le graduatorie di istituto, finalizzati alla didattica a distanza, incluse le attività di progettazione e di formazione dei colleghi. Le istruzioni operative saranno direttamente inviate alle istituzioni scolastiche attraverso la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica.

Per quanto concerne l’articolo 120, comma 4, in base al quale è consentita la sottoscrizione di contratti a tempo determinato per assistenti tecnici da parte delle istituzioni scolastiche del I ciclo, le risorse saranno ripartite con Decreto del Ministro, la cui predisposizione è già in corso, così come saranno date indicazioni in merito alle graduatorie da utilizzare per il conferimento dei predetti incarichi.

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

IL CAPO DIPARTIMENTO

Dott.Marco Bruschi

**LA “DIDATTICA A DISTANZA” TRA LA LIBERTÀ D’INSEGNAMENTO ED IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE**

La sospensione delle attività didattiche nelle scuole, nelle università e negli istituti di alta formazione a causa dell’emergenza “Covid 19” ha messo i docenti nella condizione di utilizzare diverse forme di didattica a distanza. Tutta la comunità educante, docenti, dirigenti e personale ATA, si è fatta interprete dell’esigenza di garantire il diritto all’istruzione degli studenti.

La “rete”, da sempre considerata da noi una risorsa preziosa non solo per il funzionamento delle scuole ma anche per il consolidamento degli apprendimenti, ha rivelato nell’attuale situazione di emergenza tutte le sue potenzialità. Riteniamo però che in questo momento l’interesse della comunità educante sia soprattutto quello di mantenere attiva la relazione educativa con gli alunni con l’obiettivo di stimolare approfondimenti sui percorsi formativi già realizzati e di programmare coerentemente la ripresa delle attività curriculari.

Non riteniamo giusto né opportuno imporre metodologie didattiche e strumenti senza la condivisione della comunità scolastica, come del resto raccomanda la nota MI del 6 marzo 2020.

Il rispetto della libertà di insegnamento, tutelata dalla Costituzione, ci induce a lasciare ai docenti la libera individuazione delle migliori modalità per il mantenimento della relazione educativa ai fini del consolidamento delle competenze già acquisite dagli allievi.

Per tale motivo siamo nettamente contrari a qualsiasi forma non prevista dalla norma legislativa e contrattuale di controllo dell’orario di servizio dei docenti o di registrazione delle presenze “a distanza” degli allievi, tramite i software di gestione del registro elettronico. Lo stesso Ministero tra l’altro ha chiarito che le assenze degli alunni nei periodi di sospensione delle attività didattiche dovute all’attuale situazione di emergenza non saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico. Per quanto concerne i docenti la stessa giurisprudenza in materia afferma che, in assenza di attività programmate o d’impegni collegiali straordinari convocati dal Dirigente Scolastico, il docente deve essere considerato a disposizione, ma senza l’obbligo di adempiere al suo orario settimanale curriculare, previsto per il normale svolgimento delle lezioni [sent. Consiglio di Stato (sezione VI) n. 173 dell’8 maggio 1987, giudizio poi recepito nel D.lgs. n. 297/1994 e nei successivi contratti collettivi nazionali].

Il Ministero poi, intempestivamente a nostro parere, ha emanato la nota 318 dell’11 marzo con la quale ha avviato il monitoraggio delle attività di didattica a distanza messe in atto dalle scuole. Il monitoraggio del MI segue peraltro analoghi monitoraggi già autonomamente avviati da diversi USR.

Non riteniamo opportuna in questo momento un ulteriore adempimento da parte delle scuole, già messe in seria difficoltà dell’emergenza sanitaria, tra l’altro in una fase propedeutica alla messa a punto di un vero sistema di didattica a distanza. Il monitoraggio avviato dal MI manifesta le sue interne contraddizioni allorché alcuni quesiti richiedono addirittura le forme di valutazione individuate dai docenti per la verifica degli apprendimenti previsti dai percorsi realizzati a distanza. Noi riteniamo che la funzione docimologica appartenga ai docenti e sia regolata da precise norme regolamentari e legislative quali il DPR 122/2009 e il D.lgs. 62/2017 e non da protocolli di fonte tradizionale, come del resto lo stesso ministero ha ricordato nella sua nota del 8 marzo 2020.

Avremmo preferito che il Ministero avesse informato le organizzazioni sindacali sull’iniziativa del monitoraggio. Lo Snals avrebbe sicuramente trovato soluzioni flessibili, senza violare i limiti contrattuali, e nel pieno rispetto e riconoscimento del prezioso lavoro che la stragrande maggioranza dei docenti e del personale della scuola sta svolgendo, ben al di là del proprio orario di lavoro, per avviare, prima della raccolta di meri dati statistici, una riflessione pedagogica sulle necessità contingenti della didattica in un clima condiviso e operoso.

Roma 17/03/2020  **Il Segretario Generale**

**Elvira Serafini**

**Tutela della salute e della sicurezza sono oggi un’assoluta priorità**

Alla luce del numero rilevante dei contagi e dell’invito pressante ed urgente a limitare ogni spostamento delle persone, riteniamo che i dirigenti scolastici debbano, senza alcun indugio, assicurare lo svolgimento in via ordinaria in forma agile delle prestazioni lavorative del personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, come previsto nei DPCM emanati dal Governo, limitando la presenza dei lavoratori esclusivamente ai casi in cui la presenza fisica sia indispensabile, come nel caso delle attività connesse alle attività zootecniche nelle aziende agrarie o delle istituzioni educative.

Crediamo che non debba assolutamente ripetersi quanto avvenuto nella regione Marche il 4 marzo, con l’esposizione al contagio dei partecipanti all’incontro formativo in presenza per i dirigenti scolastici neoassunti, voluto dall’USR nonostante le proteste delle OO.SS.. La difesa della salute e il rispetto delle condizioni di sicurezza vengono prima di ogni altra considerazione.

Per quanto riguarda il personale che non può, per le caratteristiche della professione, accedere allo *smart working*, ci aspettiamo dal decreto-legge, del quale si attende l’emanazione, indicazioni risolutive e rispettose delle previsioni contrattuali, già del resto presenti nella nota 323/2020 del Ministero dell’Istruzione.

Anche per i dirigenti scolastici lo *smart working* costituisce la modalità ordinaria della prestazione lavorativa. A nostro parere, nel quadro delle disposizioni attualmente vigenti, i dirigenti dovranno assicurare la presenza nell’edificio scolastico solo quando ciò risulti del tutto inderogabile, come nel caso di attività improcrastinabili per le quali la presenza fisica del personale sia stata ritenuta indispensabile. Tutte le restanti attività di coordinamento e di gestione potranno essere svolte da remoto. L’utenza potrà comunque rivolgersi all’istituzione scolastica tramite contatti telefonici ed indirizzi e-mail pubblicati sul sito dell’istituzione scolastica.

Ridurre gli spostamenti delle persone è, al momento, l’unico modo di contrastare la diffusione del contagio. La scuola pubblica continuerà a garantire lo svolgimento della sua funzione costituzionale. Tutto il personale scolastico, dai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA, continuerà ad assicurare alle studentesse e agli studenti l’esercizio del diritto allo studio.

Riteniamo infine ineludibile un confronto preliminare con la Ministra dell’istruzione per verificare l’impatto sulla scuola delle misure contenute nel decreto legge in corso di emanazione, anche al fine di rilevare eventuali necessità di integrazione in sede di conversione.

Roma, 15 marzo 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flc CGIL  Francesco Sinopoli | CISL Scuola  Maddalena Gissi | UIL Scuola Rua  Giuseppe Turi | SNALS Confsal  Elvira Serafini | GILDA Unams  Rino Di Meglio |

Cordiali saluti Segreteria provinciale snals Macerata